



REGOLAMENTO INCENTIVI ENTRATA IMU

Premesso che:

- a) in data 30/07/2019 è stata sottoscritta la ipotesi di Regolamento Incentivi Entrata IMU;
b) il collegio dei revisori in data 31/07/2019 ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali;
c) la Giunta con deliberazione n. 171 del 03/09/2019 ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Regolamento Incentivi Entrata IMU.

In data 23/09/2019 nella sede del Comune di Chioggia ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nelle persone

Presidente: dott.ssa Michela Targa Segretario Generale - Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali - Capo di Gabinetto

[Signature]

dott. Mario Veronese Dirigente del Settore Finanze e Risorse Umane

[Signature]

dott. Tiozzo Netti Michele Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Legali

.....

R.S.U. , nelle persone di:

COORDINATORE MAURIZIO DORIA [Signature]

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

MARCO RAGNO UIL FPL [Signature]
P. CRISTINA BASTIANELLO # CHIL [Signature]
.....
.....

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato Regolamento Incentivi Entrata IMU.



REGOLAMENTO INCENTIVO ENTRATA IMU

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore (Entrata IMU).

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - sono ricomprese anche le riscossioni derivanti da atti di accertamento emessi con il supporto di operatori esterni, nei quali il Comune conserva la responsabilità del provvedimento, attraverso la sottoscrizione da parte del Funzionario responsabile comunale, nonchè di tutte le attività conseguenti (notifiche, rettifiche, contenziosi, ecc.);
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del dirigente del Settore Entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi



del Settore (Entrata IMU), privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributo comunale IMU e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente ed in fase di prima applicazione è da ripartire nel modo seguente:

Dirigente	0 % del fondo;
Funzionario responsabile del Tributo/Responsabile dell'Ufficio Tributi	40 % del fondo;
Addetti all'Ufficio Tributi	60 % del fondo

(con la definizione di addetti all'ufficio tributi del Comune di Chioggia si intendono oltre al personale in organico all'ufficio stesso anche eventuali collaboratori, provenienti da altri servizi, incaricati temporaneamente nell'attività di accertamento all'evasione).
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore (Entrata IMU) il Dirigente individua gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato. Le quote attribuite ad ogni dipendente sono liquidate dal Dirigente con proprio provvedimento e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.